

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

Parte ricorrente richiede il rimborso di € 1.731,97, oltre interessi legali dall'estinzione anticipata, di cui € 250,00 per spese *"affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso"*, quale quota parte degli interessi non restituita a seguito dell'anticipata estinzione, alla 61ma rata, di un finanziamento contro cessione del quinto del 2015.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- il rimborso degli interessi è già stato effettuato dall'Intermediario in sede di conteggio estintivo, scomputandoli direttamente dal debito residuo;
- la richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi sulla base del metodo pro rata temporis è manifestamente infondata;
- ciò si evince chiaramente dalla pattuizione di un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente", come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente;
- la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva non merita accoglimento, non avendo parte ricorrente dimostrato di essersi avvalsa dell'ausilio di un difensore.



Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto del ricorso riguarda la restituzione degli interessi secondo il criterio *pro rata*.

Al riguardo, il Collegio ricorda preliminarmente di aver, in fattispecie analoghe, adottato le seguenti decisioni:

- decisione n. 16230/2020, a favore del rimborso degli interessi con il criterio *pro rata temporis*, ove risultava prodotto in atti solo il piano di ammortamento non sottoscritto dal cliente;
- decisione n. 14586/2020 (citata dall'intermediario), di rigetto della stessa domanda, che si discosta dall'orientamento sopra descritto in ragione della produzione in atti del piano di ammortamento del prestito sottoscritto dal ricorrente; e
- decisioni nn. 23481 del 22.12.2020 e 3820 del 16.2.2021 a favore del rimborso degli interessi con il criterio *pro rata temporis*, ove risultavano prodotti in atti il piano di ammortamento non sottoscritto dal cliente e il prospetto di liquidazione, sottoscritto dal ricorrente.

Nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, tuttavia non sottoscritto dalla cliente, ed un prospetto di liquidazione, sottoscritto dalla cliente "per accettazione", che indica solo la quota capitale residuo (e non anche la quota interessi) dovuta dopo ciascuna rata di rimborso; dacché, si conclude nel senso della rimborsabilità degli interessi.

Quanto, invece, all'applicabilità del criterio del *pro rata temporis* alla restituzione degli interessi, secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi là ove vi sia ambiguità della clausola contrattuale si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 comma 2 d.lgs. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore).

Nel caso di specie, nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese; dacché, verrà applicato il criterio richiesto da parte ricorrente.

Dunque, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.702,32	Tasso di interesse annuale	4,83%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	260,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,19%

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				6.497,68	Recurring	50,00%	3.248,84	1.766,87	1.481,97
									1.481,97



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo sopra riportato, da arrotondare a € 1.482,00, coincide con quanto richiesto da parte ricorrente.

Per quanto riguarda gli interessi legali, trattandosi di obbligazione restitutoria, il relativo decorso deve essere calcolato a partire dal reclamo e non dall'estinzione come erroneamente indicato da parte ricorrente.

Infine, per costante orientamento ABF, si rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.482,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA